

TABELLA A

Allegata al decreto dirigenziale interministeriale 17 luglio 2012,
integrato dal decreto interministeriale 20 marzo 2020
(decreto OIC 2020)

IMPORTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

(In vigore dal 1° Gennaio 2020)

Con note ministeriali e commento

1-3. SOCIETA' ED ENTI COLLETTIVI

N. Ord.	Adempimento	Su supporto informatico digitale	Con modalità telematica	Note Min.	Commento
1.	Iscrizione, modificazione e cancellazione	120,00	90,00	1-2-3-4-5-6	1-2-3
2.	Deposito bilancio ed elenco soci	92,70	62,70	7-8	4-5
3.	Iscrizioni, modificazioni dati REA ed altre tipologie di domande, iscrizioni e depositi	50,00	30,00	3-4-9	1-2-3-6-7

PER LE COOPERATIVE SOCIALI – ONLUS					
N. Ord.	Adempimento	Su supporto informatico digitale	Con modalità telematica	Note Min.	Commento
1.	Iscrizione, modificazione e cancellazione	60,00	45,00	1-2-3-4-5-6	1-2-3
2.	Deposito bilancio ed elenco soci	47,70	32,70	7-8	4-5
3.	Iscrizioni, modificazioni dati REA ed altre tipologie di domande, iscrizioni e depositi	50,00	30,00	9	1-2-3-6-7

AUTORIPARAZIONE – IMPIANTISTICA – IMPRESE DI PULIZIA E DI FACCHINAGGIO					
N. Ord.	Adempimento	Su supporto informatico digitale	Con modalità telematica	Note Min.	Commento
3.	Iscrizione e modificazioni	50,00 + 15,00	30,00 + 15,00	9	8

Note Ministeriali	Commento
<ul style="list-style-type: none">❖ Nel caso di presentazione di più domande o denunce con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato.❖ Nessun diritto è dovuto per l'eventuale autenticazione di firma.	<p>A) Nel caso di presentazione contestuale di domande al R.I. e di denunce al R.E.A, ai fini dell'applicazione del diritto di segreteria da pagare (che è quello di importo superiore) è anche necessario tener presente le date degli eventi che vengono denunciati. Esemplificando:</p>

❖ **Il diritto di prima iscrizione e di iscrizione successiva è comprensivo del costo della visura spedita.**

1. I diritti si applicano a tutti i soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, **con esclusione delle società semplici, costituite ai sensi dell'art. 2251 ss. Del C.C. alle quali si applicano i diritti di cui alla Voce 4.** Per le **cooperative sociali** gli importi sono **ridotti del 50%.**

Il diritto si applica anche per l'iscrizione di **sede secondaria** ancorché ubicata in una provincia diversa da quella della sede principale e per gli **atti di trasferimento di quote di S.r.l.**

Si applica a **tutti gli atti di modificazione non espressamente indicati nella nota di cui al punto 3** (Nota 5).

1) una società **presenta contemporaneamente il Mod. S1 + il Mod. S5 + un Mod. UL:**

- tutti con la stessa data: va pagato il solo diritto relativo all'iscrizione (90,00 euro);
- se invece vengono indicate date diverse (es. la data inizio attività indicata nel Mod. S5 è la stessa della data di costituzione ma la data di apertura dell'UL indicata nel rispettivo Mod. UL è diversa): vanno pagati tanti diritti quanti sono gli eventi (nel caso specifico: 90,00 euro + 30,00 euro).

2) **presentazione del Mod I2** (richiesta di cancellazione dal R.I.), **con allegato un Mod UL** per chiusura unità locale:

- tutti con la stessa data: nessun diritto (solo bollo sul Mod. I2);
- con date diverse: diritto dovuto per la cessazione dell'unità locale.

B) Presentazione contestuale di più denunce

Esemplificando:

1) presentazione di due o più Mod. UL:

- tutti con la stessa data: un solo diritto (30,00 euro);
- con date diverse: più diritti per quanti sono gli eventi denunciati;

2) presentazione del Mod. S5 con allegato uno o più Mod. UL:

- tutti con la stessa data: un solo diritto (30,00 euro);
- con date diverse: più diritti per quanti sono gli eventi denunciati.

1. Per **modificazione** deve intendersi ogni domanda, relativa ad atti o fatti successivi alla prima iscrizione, non espressamente compresa tra quelle indicate al punto 3.

A titolo esemplificativo il diritto si applica per:

- Atti costitutivi società ed enti collettivi iscritti nella sezione ordinaria;
- Atti modificativi dello statuto o dei patti sociali di società ed enti collettivi iscritti nella sezione ordinaria;
- Comunicazione di nomina/cessazione amministratori e sindaci di S.p.a, S.r.l. Cooperative e Consorzi ed enti collettivi;
- Nomina/conferma del revisore o della società di revisione;

2. Il diritto si applica, indipendentemente dalla natura dell'impresa, anche alle iscrizioni, modifiche e cancellazioni del **contratto di rete** effettuate da parte delle imprese di riferimento, ai sensi del comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

3. I diritti si applicano anche ai caso di iscrizione e di modificazione dei dati relativi alle attività di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 a seguito della **soppressione dei relativi ruoli**, svolte in forma di società che si iscrivono nel Registro delle imprese.

4. Tali diritti **non sono dovuti** esclusivamente nel caso di domande di Comunicazione Unica inviate ai

- Comunicazione di sottoscrizione e versamento capitale di s.p.a. e di S.r.l.;
- Offerta di azioni in opzione;
- Comunicazione di variazione consorziati;
- Offerta di obbligazioni convertibili;
- Avviso anticipata conversione obbligazioni;
- Comunicazione dell'elenco soci, separatamente dal bilancio d'esercizio;
- L'emissione di strumenti finanziari;
- Iscrizione nomina amministratori presentata con Intercalare P separato dal modello base;
- Deposito patti parasociali;
- Comunicazione di decesso socio di soc. di persone;
- Comunicazione socio unico /ricostituzione pluralità dei soci;
- Comunicazione gruppi di direzione e coordinamento;
- Costituzione/cessazione di patrimoni destinati;
- Comunicazioni relative al finanziamento destinato ad uno specifico affare;
- Emissione di titoli di debito;
- Comunicazione di variazione di dati anagrafici di persone già in carica, diversi dal domicilio o dalla residenza;
- Iscrizione/modifica/cessazione di qualifiche R.E.A., non strettamente connesse all'attività economica svolta dall'impresa, per le quali non è previsto, per legge, l'obbligo di denuncia al Repertorio Economico (ad esempio: *responsabile L. n. 626/1994; direttore generale, responsabile legge sulla privacy, direttore di stabilimento, ecc*);
- Istituzione/modifica/cessazione di sede secondaria ancorché ubicata in provincia diversa da quella della sede principale;
- **Ogni altra tipologia di domanda o deposito non espressamente indicata al punto 3**

Per le **cooperative sociali** gli importi sono **ridotti del 50%**.

2. I contratti di rete, istituiti con l'art. 3, comma 4-quater del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, successivamente modificato dall'art. 45, comma 2, della L. n. 83/2012, sono soggetti all'iscrizione nel Registro delle imprese.

3. La soppressione di tre Ruoli (agenti di commercio, mediatori e mediatori marittimi) e di un **elenco** (spedizionieri) è stata disposta dagli articoli 73, 74, 75 e 76 del D.Lgs. n. 59/2010.

L'esercizio di tali attività sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare alla Camera di Commercio tramite ComUnica.

Le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA sono state successivamente stabilite con il **D.M. 26 ottobre 2011**.

solli fini previdenziali, assistenziali e fiscali.

5. In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la Camera di Commercio **rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell'impresa** una "*Carta Nazionale dei Servizi*" (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato.

6. Tali diritti si applicano alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni all'**Albo gestori ambientali ai sensi** dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione di quanto previsto alla nota della voce 36.

7. Il diritto si applica anche al deposito dei **bilanci finale di liquidazione** e alle **situazioni patrimoniali dei consorzi**.

Si applica, inoltre, nel caso di **deposito dello statuto aggiornato separato dalla iscrizione della relativa delibera di modifica**.

Per le **cooperative sociali** gli importi sono **ridotti del 50%**.

Il diritto è **unico indipendentemente dal fatto che venga depositato, insieme al bilancio, l'elenco dei soci**.

8. Gli importi relativi alle pratiche di **deposito bilancio sono maggiorati**, per l'anno 2010, di **euro 2,7**, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2009 (articolo 2, comma 86, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

4. Il diritto si applica per:

- Deposito bilancio d'esercizio;
- Deposito bilancio d'esercizio ed elenco soci effettuato contestualmente con un unico mod. B
- Deposito bilancio finale di liquidazione;
- Situazione patrimoniale dei consorzi;
- Deposito statuto aggiornato presentato separatamente dall'iscrizione della relativa delibera di modifica;
- Deposito bilancio consolidato;
- Ogni altro bilancio per il quale la normativa prevede l'obbligo di deposito al Registro Imprese.

Per le **cooperative sociali** gli importi sono **ridotti del 50%**.

5.

a) Per l'anno 2008, con il **Decreto dirigenziale interministeriale del 28 marzo 2008**, è stata stabilita la **maggiorazione di 3,00 euro**, al fine di finanziare l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all'art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Per cui i diritti di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella passano, rispettivamente, a **93,00** e a **63,00 euro**.

Il decreto è entrato **in vigore dal 7 aprile 2008**.

b) Per l'anno 2009, con il **Decreto dirigenziale interministeriale del 19 dicembre 2008**, è stata stabilita la **maggiorazione di 3,00 euro**, al fine di finanziare l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all'art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Per cui i diritti di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella passano, rispettivamente, a **93,00** e a **63,00 euro**.

Il decreto è entrato **in vigore dal 1° gennaio 2009**.

Alla maggiorazione di 3,00 euro per il finanziamento

dell'OIC per l'anno 2009 **non si applica la riduzione prevista per le cooperative sociali** indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 16 giugno 2008.

Di conseguenza **per le cooperative sociali** l'importo da corrispondere sarà pari a: **euro 48,00** se su supporto digitale ed **euro 33,00** se in modalità telematica.

c) Per l'anno 2010, con il **Decreto dirigenziale interministeriale del 21 dicembre 2009**, è stata stabilita la **maggiorazione di 2,70 euro**, al fine di finanziare l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all'art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Per cui i diritti base di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella passano, rispettivamente, a **92,70** e a **62,70 euro**.

Il decreto è **in vigore dal 1° gennaio 2010**.

Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2010 **non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali**, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 2 dicembre 2009. Di conseguenza **per le cooperative sociali** l'importo da corrispondere sarà pari a **euro 47,70**, se su supporto digitale e a **euro 32,70**, se in modalità telematica.

d) Per l'anno 2011, con il **Decreto dirigenziale interministeriale del 28 dicembre 2010**, è stata stabilita la **maggiorazione di 2,60 euro**, al fine di finanziare l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all'art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Per cui i diritti base di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella A, allegata al D.M. 17 giugno 2010, passano, rispettivamente, a **92,60** e a **62,60 euro**.

Il decreto è **in vigore dal 1° gennaio 2011**.

Alla maggiorazione di 2,60 euro per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2011 **non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali**, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 giugno 2010. Di conseguenza **per le cooperative sociali** l'importo da corrispondere sarà pari a **euro 47,60**, se su supporto digitale e a **euro 32,60**, se in modalità telematica.

e) Per l'anno 2012, con il **Decreto dirigenziale interministeriale del 22 dicembre 2011**, è stata stabilita la **maggiorazione di 2,70 euro**, al fine di finanziare l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all'art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Per cui i diritti base di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella A, allegata al D.M. 17 giugno 2010, passano, rispettivamente, a **92,70** e a **62,70 euro**.

Il decreto è **in vigore dal 1° gennaio 2012**.

Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2012 **non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali**, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 giugno 2010. Di conseguenza **per le cooperative sociali** l'importo da corrispondere sarà

pari a **euro 47,70**, se su supporto digitale e a **euro 32,70**, se in modalità telematica.

f) Per l'anno 2013, con il **Decreto dirigenziale interministeriale del 21 dicembre 2012**, è stata stabilita la **maggiorazione di 2,70 euro**, al fine di finanziare l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all'art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Per cui i diritti base di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella A, allegata al D.M. 17 luglio 2012, passano, rispettivamente, a **92,70** e a **62,70 euro**. Il decreto è **in vigore dal 1° gennaio 2013**.

Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2013 **non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali**, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 luglio 2012. Di conseguenza **per le cooperative sociali** l'importo da corrispondere sarà pari a **euro 47,70**, se su supporto digitale e a **euro 32,70**, se in modalità telematica.

g) Per l'anno 2014, con il **Decreto dirigenziale interministeriale del 23 dicembre 2013**, è stata stabilita la **maggiorazione di 2,70 euro**, al fine di finanziare l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all'art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Per cui i diritti base di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella A, allegata al D.M. 17 luglio 2012, passano, rispettivamente, a **92,70** e a **62,70 euro**. Il decreto è **in vigore dal 1° gennaio 2014**.

Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2014 **non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali**, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 luglio 2012. Di conseguenza **per le cooperative sociali** l'importo da corrispondere sarà pari a **euro 47,70**, se su supporto digitale e a **euro 32,70**, se in modalità telematica.

h) Per l'anno 2015, con il **Decreto dirigenziale interministeriale del 16 dicembre 2014**, è stata stabilita la **maggiorazione di 2,70 euro**, al fine di finanziare l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all'art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Per cui i diritti base di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella A, allegata al D.M. 17 luglio 2012, passano, rispettivamente, a **92,70** e a **62,70 euro**. Il decreto è **in vigore dal 1° gennaio 2015**.

Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2015 **non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali**, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 luglio 2012. Di conseguenza **per le cooperative sociali** l'importo da corrispondere sarà pari a **euro 47,70**, se su supporto digitale e a **euro 32,70**, se in modalità telematica.

i) Per l'anno 2016, con il **Decreto dirigenziale**

interministeriale del 8 gennaio 2016, è stata stabilita la **maggiorazione di 2,70 euro**, al fine di finanziare l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all'art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Per cui i diritti base di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella A, allegata al D.M. 17 luglio 2012, passano, rispettivamente, a **92,70** e a **62,70 euro**.

Il decreto è **in vigore dal 1° gennaio 2016**.

Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2016 **non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali**, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 luglio 2012. Di conseguenza **per le cooperative sociali** l'importo da corrispondere sarà pari a **euro 47,70**, se su supporto digitale e a **euro 32,70**, se in modalità telematica.

l) Per l'anno 2017, con il **Decreto dirigenziale interministeriale del 30 novembre 2016**, è stata stabilita la **maggiorazione di 2,70 euro**, al fine di finanziare l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all'art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Per cui i diritti base di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella A, allegata al D.M. 17 luglio 2012, passano, rispettivamente, a **92,70** e a **62,70 euro**.

Il decreto è **in vigore dal 1° gennaio 2017**.

Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2017 **non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali**, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 luglio 2012. Di conseguenza **per le cooperative sociali** l'importo da corrispondere sarà pari a **euro 47,70**, se su supporto digitale e a **euro 32,70**, se in modalità telematica.

m) Per l'anno 2018, con il **Decreto interministeriale del 29 dicembre 2017**, è stata stabilita la **maggiorazione di 2,70 euro**, al fine di finanziare l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all'art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008).

Per cui i diritti base di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella A, allegata al D.M. 17 luglio 2012, passano, rispettivamente, a **92,70** e a **62,70 euro**.

Il decreto è **in vigore dal 1° gennaio 2018**.

Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2018 **non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali**, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 luglio 2012. Di conseguenza **per le cooperative sociali** l'importo da corrispondere sarà pari a **euro 47,70**, se su supporto digitale e a **euro 32,70**, se in modalità telematica.

n) Per l'anno 2019, con il **Decreto interministeriale del 13 febbraio 2019**, è stata stabilita la **maggiorazione di 2,70 euro**, al fine di finanziare l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all'art. 2, comma 86, della legge n.

<p>9. - Il diritto si applica per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazione di inizio, modifica e cessazione di attività; • comunicazione di apertura, modifica e cancellazione di unità locali; • cambio di domicilio delle persone in carica; • cessioni o affitti d'azienda; • trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune; • richieste di rettifica di atti e dati già iscritti. 	<p>244/2007 (legge finanziaria 2008). Per cui i diritti base di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella A, allegata al D.M. 17 luglio 2012, passano, rispettivamente, a 92,70 e a 62,70 euro. Il decreto è in vigore dal 1° gennaio 2019. Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2019 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 luglio 2012. Di conseguenza per le cooperative sociali l'importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se su supporto digitale e a euro 32,70, se in modalità telematica.</p> <p>o) Per l'anno 2020, con il Decreto interministeriale del 20 marzo 2020, è stata stabilita la maggiorazione di 2,70 euro, al fine di finanziare l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), nel rispetto del disposto di cui all'art. 2, comma 86, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008). Per cui i diritti base di 90,00 e di 60,00 euro previsti dalla Tabella A, allegata al D.M. 17 luglio 2012, passano, rispettivamente, a 92,70 e a 62,70 euro. Il decreto è in vigore dal 1° gennaio 2020. Alla maggiorazione di 2,70 euro per il finanziamento dell'OIC per l'anno 2019 non si applica la riduzione del 50% prevista per i diritti di segreteria per le cooperative sociali, indicata alla Voce 2 nelle note al decreto del 17 luglio 2012. Di conseguenza per le cooperative sociali l'importo da corrispondere sarà pari a euro 47,70, se su supporto digitale e a euro 32,70, se in modalità telematica.</p> <p>6. Il diritto si applica per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione di inizio, modifica, cessazione di attività; • Comunicazione di apertura, modifica, cancellazione di unità locali ancorché ubicate in provincia diversa da quella della sede principale; • Cambio di domicilio delle persone in carica; • Cessioni o affitti d'azienda, qualora il deposito sia effettuato sulla posizione relativa ad una società o ente collettivo iscritto in sezione ordinaria; • Cessioni o affitti d'azienda, qualora sia il cedente sia il cessionario non sono soggetti iscritti al R.I. • Trasferimento di sede all'interno dello stesso comune se presentato come semplice comunicazione degli amministratori; • Richieste di rettifica di atti e dati già iscritti; • Nomina/modifica/cessazione di qualifiche R.EA. strettamente connesse all'attività economica svolta dall'impresa (preposto commercio ingrosso generi alimentari, responsabile tecnico attività di estetica/parrucchiere da parte di imprese non artigiane, ecc.) • Comunicazione di cessazione attività e/o di responsabile tecnico qualora si tratti di attività soggette ai seguenti provvedimenti normativi: L. n. 46/1990, L. n. 122/1992, L. n. 82/1994, D.M.
---	---

<p>E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive modifiche.</p> <p>- Per le imprese di cui:</p> <ol style="list-style-type: none"> al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 - Imprese di installazioni di impianti; alla legge n. 122/1992 – Imprese di autoriparazione; alla legge n. 82/1994 e D.M. n. 274/1997 – Imprese di pulizia; alla legge n. 57/2001, D.I. n. 221/2003 – Imprese di facchinaggio <p>il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a euro 15,00.</p>	<p>n. 57/2001.</p> <p>Nel caso di REA non è prevista alcuna riduzione per le cooperative sociali.</p> <p>7. Nel caso costituzione di una nuova società derivante da una cessione di azienda, vanno presentate due distinte pratiche (S1, per l'iscrizione della società e TA, per il deposito dell'atto di cessione di azienda), per le quali vanno pagati due distinti diritti di segreteria (120.00/90.00 e 50.00/30.00) e due imposte di bollo.</p> <p>Tutto ciò deriva dal fatto che a monte esistono due distinte normative (il Codice Civile, per quanto riguarda l'iscrizione della società e la legge n. 310/1993 e l'art. 11, comma 10, del D.P.R. n. 581/1995, per quanto riguarda l'iscrizione dei trasferimenti d'azienda), le quali impongono due distinti adempimenti.</p> <p>In questo caso non è, pertanto, applicabile la norma generale che stabilisce che nel caso di presentazione di più domande con il medesimo atto, si applica unicamente il diritto di importo più elevato.</p> <p>8. L'importo dei diritti di segreteria è maggiorato di 15,00 euro per procedere agli accertamenti previsti dalle rispettive leggi.</p> <p>Tale maggiorazione, anche se non riportata nelle note della Tabella B, è comunque dovuta sia dalle imprese che si iscrivono al Registro delle imprese che da quelle che presentano domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (Lettera-Circolare del MAP del 23 febbraio 2005).</p>
--	--

4 – 5. IMPRENDITORI INDIVIDUALI E SOGGETTI SOLO REA

N. Ord.	Adempimento	Con modalità cartacea allo sportello	Su supporto informatico digitale o per via telematica	Note Min.	Commento
4.	Iscrizioni e modificazioni	23,00	18,00	4-5-6-10-11	1 – 2 5 - 6
5.	Cancellazione imprese individuali	0	0	6	3

AUTORIPARAZIONE – IMPIANTISTICA – IMPRESE DI PULIZIA E DI FACCHINAGGIO

4.	Iscrizioni e modificazioni	23,00 + 9,00	18,00 + 9,00	10	4
-----------	----------------------------	---------------------	---------------------	-----------	----------

Note Ministeriali	Commento
<p>4. Tali diritti non sono dovuti esclusivamente nel caso di domande di Comunicazione Unica inviate ai soli fini previdenziali, assistenziali e fiscali.</p> <p>5. In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la Camera di Commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell'impresa una “<i>Carta Nazionale dei Servizi</i>” (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato.</p> <p>6. Tali diritti si applicano alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni all'Albo gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ad eccezione di quanto previsto alla nota della voce 36.</p> <p>10. Nel caso di dichiarazione di inizio attività presentate da imprese che solo per effetto della Comunicazione Unica, e non per diverse disposizioni inerenti il Registro delle imprese, sono state precedentemente iscritte INATTIVE nel Registro delle imprese l'importo del diritto di segreteria non è dovuto.</p> <p>Il diritto si applica anche all'impresa individuale artigiana, già annotata nell'apposita sezione, che chiede l'iscrizione in qualità di impresa agricola o commerciale.</p> <p>Si applica, inoltre, all'apertura, modifica o cancellazione di unità locali ancorché ubicate in provincia diversa da quella della sede principale dell'impresa.</p>	<p>1. Il diritto si applica anche per :</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'impresa individuale artigiana, già annotata nell'apposita sezione, che chiede l'iscrizione in qualità di impresa agricola o commerciale; • L'apertura, modifica cancellazione di unità locali ancorché ubicate in provincia diversa da quella della sede principale; • Le cessioni o affitti d'azienda qualora il deposito sia effettuato sulla posizione relativa ad una ditta individuale o ad una società semplice; • La cancellazione di soggetto solo REA. • La comunicazione di cessazione dell'attività e/o del responsabile tecnico (anche qualora si tratti di attività soggette alle leggi n. 46/90, n. 122/92, n. 82/94 e al D.M. n. 57/01) ; • La iscrizione, le modificazioni e la cancellazione presentate da società semplici. <p>2. Per le società semplici non è previsto il deposito su supporto cartaceo, ma il solo deposito su supporto</p>

<p>- Per le imprese di cui:</p> <p>a) al decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 - Imprese di installazioni di impianti;</p> <p>b) alla legge n. 122/1992 – Imprese di autoriparazione;</p> <p>c) alla legge n. 82/1994 e D.M. n. 274/1997 – Imprese di pulizia;</p> <p>d) alla legge n. 57/2001, D.I. n. 221/2003 – Imprese di facchinaggio</p> <p>il diritto di segreteria è maggiorato per un importo pari a euro 9,00.</p> <p>11. - I diritti si applicano anche ai casi di iscrizione e di modificazione dei dati relativi alle attività di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 a seguito della soppressione dei relativi ruoli, svolte in forma di imprese individuali e per quelle tenute all'iscrizione nel REA.</p> <p>- I diritti si applicano, fino al 12 maggio 2013, ai casi di aggiornamento della posizione nel Registro delle imprese e nel REA delle imprese attive e già iscritte nei Ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.</p> <p>- Il diritto si applica, indipendentemente dalla natura dell'impresa, anche alle iscrizioni del contratto di rete effettuate da parte delle imprese aderenti, ai sensi del comma 4-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, cos' come modificato dal comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.</p>	<p>informatico digitale o per via telematica e, pertanto, per la iscrizione, le modificazioni e la cancellazione va applicato il solo diritto di 18.00 euro.</p> <p>3 Per la richiesta di cancellazione di impresa individuale non è dovuto alcun diritto di segreteria.</p> <p>4 L'importo dei diritti di segreteria è maggiorato di 9,00 euro per procedere agli accertamenti previsti dalle rispettive leggi.</p> <p>Tale maggiorazione, anche se non riportata nelle note della Tabella B, è comunque dovuta sia dalle imprese che si iscrivono al Registro delle imprese che a quelle che presentano domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (Lettera-Circolare del MAP del 23 febbraio 2005).</p> <p>5. La soppressione di tre Ruoli (agenti di commercio, mediatori e mediatori marittimi) e di un elenco (spedizionieri) è stata disposta dagli articoli 73, 74, 75 e 76 del D.Lgs. n. 59/2010. L'esercizio di tali attività sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare alla Camera di Commercio tramite ComUnica. Le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA sono state successivamente stabilite con il D.M. 26 ottobre 2011.</p> <p>6. I contratti di rete, istituiti con l'art. 3, comma 4-quater del D.L. n. 5/2009, convertito dalla L. n. 33/2009, successivamente modificato dall'art. 45, comma 2, della L. n. 83/2012, sono soggetti all'iscrizione nel Registro delle imprese.</p>
---	--

6. BOLLATURA E VIDIMAZIONI

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
6.1	Bollatura libri sociali	25,00	12	1-2
6.2	Vidimazione registro carico e scarico dei rifiuti	25,00		1-2
6.3	Vidimazione registro di cui all'articolo 1, ultimo comma, della legge 17 luglio 1975, n. 400	10,00		3 - 4

Note Ministeriali	Commento
<p>12. Il diritto non è dovuto né per la bollatura e numerazione effettuata presso un notaio, né per la relativa comunicazione al registro delle imprese da parte del notaio.</p>	<p>1. Il diritto si applica per la richiesta di bollatura delle scritture contabili, indipendentemente dal numero delle pagine cui è composto il libro.</p> <p>2. Con D.I. 16 giugno 2008 (in vigore dal 1° luglio 2008) è stato ridotto il costo della bollatura dei libri sociali da 30,00 euro a 25,00 euro. Con lo stesso decreto è stato istituito il nuovo diritto per la Vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, fissando per la stessa il medesimo costo previsto per la bollatura dei libri sociali.</p> <p>3. La voce 6.3. è stata introdotta dal decreto 2 dicembre 2009 (in vigore dal 1° gennaio 2010).</p> <p>4. L'articolo 10, comma 7, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (recante "<i>Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia</i>" e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009), nel modificare l'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400 (recante "<i>Norme intese ad uniformare ed accelerare la procedura di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi</i>"), ha previsto che il registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi, ai sensi dell'art. 38, primo comma, del R.D. n. 267/1942, non dovrà più essere vidimato da almeno un componente del Comitato dei creditori, ma dovrà essere preventivamente vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio.</p> <p>Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Circolare del 16 ottobre 2009, n. 5427 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2009), a proposito della terminologia usata dall'art. 10, comma 7, della legge n. 99/2009, dove si parla di vidimazione effettuata "<i>con procedure semplificate</i>", ha tenuto a precisare che, a tale proposito, "<i>si ritiene sufficiente l'applicazione di un timbro con data e l'indicazione del numero delle pagine del registro</i>". Lo stesso Ministero ha inoltre precisato che tale procedura vale solo per le procedure liquidatorie delle società cooperative prive del Comitato di sorveglianza.</p> <p>Per le procedure con nomina di tale organo, la vidimazione potrà essere effettuata, senza oneri, dal Presidente o da altro componente del Comitato dallo stesso delegato.</p>

7. CERTIFICATO CNS SU DISPOSITIVO USB

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
7.1	Primo rilascio all'impresa	40,00		1
7.2	Ulteriore rilascio	70,00		1

Note Ministeriali	Commento
	<p>1. Con D.M. 29 agosto 2007 (in vigore dal 12 settembre 2007) è stato soppresso il precedente diritto relativo alla richiesta della Partita IVA da parte delle imprese e sostituito da un nuovo diritto di segreteria relativo al rilascio al titolare di carica di impresa del Certificato CNS su dispositivo USB.</p> <p>Dal 5 giugno 2007 è infatti disponibile il nuovo dispositivo di firma e di autenticazione di InfoCamere: la Business Key.</p> <p>Business Key è una chiave USB evoluta che non necessita di installazione e permette di avere sempre con se la propria azienda. Permette di firmare digitalmente e utilizzare i propri documenti ufficiali estratti dal Registro Imprese.</p> <p>La Business Key è considerata l'evoluzione della firma digitale che consente all'imprenditore di viaggiare con i più importanti documenti della sua azienda sempre disponibili utilizzando un qualsiasi personal computer.</p> <p>Infatti la Business Key è una chiave USB portatile, facile da usare, che non necessita di installazioni e utilizzabile su qualsiasi Personal computer. Non richiede l'utilizzo di particolari hardware e l'installazione di software.</p>

8. CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI (CNS)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
8.1	Rilascio CNS all'impresa	25,00	5	1
8.2	Certificato CNS	7,00		1

Note Ministeriali	Commento
<p>5. In occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la Camera di Commercio rilascia gratuitamente ad un legale rappresentante dell'impresa una "Carta Nazionale dei Servizi" (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato.</p>	<p>1. Con D.M. 29 agosto 2007 (in vigore dal 12 settembre 2007) è stato esemplificato il punto 8, prevedendo anche il rilascio del certificato CNS.</p> <p>Per quanto riguarda il rilascio della CNS è bene ricordare la Nota 3, nella quale si stabilisce che, in occasione della presentazione della prima domanda di iscrizione o di modifica o di deposito atti, la Camera di Commercio rilascia gratuitamente ad un legale</p>

	<p>rappresentante dell'impresa una “<i>Carta Nazionale dei Servizi</i>” (CNS), un dispositivo di firma digitale e provvede alla certificazione del soggetto al quale il dispositivo è rilasciato.</p> <p>Il rilascio di un nuovo certificato CNS sul dispositivo già in possesso del titolare è soggetto al pagamento di 7,00 euro per diritti di segreteria, con le stesse modalità previste per la prima emissione.</p> <p>Il rinnovo può essere effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autonomamente tramite l'applicazione DikeUtil scaricabile dal sito di InfoCert; • presentandosi di persona presso l'ufficio di registrazione della Camera di Commercio. <p>Gli importi dovuti per il rinnovo dei certificati presenti nella Carta Nazionale dei Servizi sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rinnovo del certificato di sottoscrizione 12,00 euro (IVA inclusa) (tariffa InfoCert), con versamento da effettuarsi con carta di credito o sul Conto Corrente Postale n. 22447379 intestato a Infocamere S.c.p.a.; • Rinnovo del certificato di autenticazione CNS 7,00 euro (diritti di segreteria), con versamento da effettuarsi in contanti o sul CC Postale intestato alla Camera di Commercio. <p>Il rinnovo effettuato via internet deve essere pagato con carta di credito.</p> <p>La CNS ha una validità di 6 anni e deve essere rinnovata ogni 3 anni, perciò è consentito un solo rinnovo. Alla scadenza dei 6 anni sarà necessario chiedere il rilascio di una nuova CNS.</p>
--	--

9 - 13. CERTIFICATI

9. RICHIESTA ALLO SPORTELLLO CAMERALE

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
9.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	5,00		1 - 2
9.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	5,00		
9.3	Iscrizione di sede secondaria / unità locale	5,00		
9.4	Iscrizione di poteri personali	5,00		
9.5	Anagrafico	5,00		
9.6	Repertorio Economico Amministrativo	5,00		
9.7	Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento	5,00		
9.8	Deposito	5,00		
9.9	Assetto della compagine sociale	5,00		
9.10	Non iscrizione	5,00		
9.11	Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al R.I.	5,00		

9.12	Storico	7,00	13	1
9.13	Iscrizione nella sezione ordinaria (con dicitura antimafia)	10,00		2 - 3
9.14	Anagrafico (con dicitura antimafia)	10,00		2 - 3
9.15	Repertorio Economico Amministrativo (con dicitura antimafia)	10,00		2 - 3

10. RICHIESTA ALLO SPORTELLO TELEMATICO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
10.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	5,00		1 - 2
10.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	5,00		
10.3	Iscrizione di sede secondaria / unità locale	5,00		
10.4	Anagrafico	5,00		
10.5	Repertorio Economico Amministrativo	5,00		
10.6	Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al R.I.	5,00	14	3
10.7	Storico	7,00	13	

11. RICHIESTA ALLO SPORTELLO TELEMATICO, IN FORMATO ELETTRONICO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
11.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	3,00		1 - 2
11.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	3,00		
11.3	Iscrizione di sede secondaria / unità locale	3,00		
11.4	Anagrafico	3,00		
11.5	Repertorio Economico Amministrativo	3,00		
11.6	Storico	5,00	13	
11.7	Iscrizione nella sezione ordinaria (con dicitura antimafia)	7,00		2 - 3
11.8	Anagrafico (con dicitura antimafia)	7,00		
11.9	Repertorio Economico Amministrativo (con dicitura antimafia)	7,00		2 - 3

12. RICHIESTA DA TERMINALE REMOTO (15) (16)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
12.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	2,00		1 - 2
12.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	2,00		
12.3	Iscrizione di sede secondaria / unità locale	2,00		

12.4	Anagrafico	2,00		
12.5	Repertorio Economico Amministrativo	2,00		
12.6	Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al R.I.	2,00		3
12.7	Storico	2,00	13	

13. RICHIESTA DA TERMINALE REMOTO, IN FORMATO ELETTRONICO (15) (16)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
13.1	Iscrizione nella sezione ordinaria	1,00		1 - 2
13.2	Iscrizione nella sezione ordinaria abbreviato	1,00		
13.3	Iscrizione di sede secondaria / unità locale	1,00		
13.4	Anagrafico	1,00		
13.5	Repertorio Economico Amministrativo	1,00		
13.6	Storico	1,00	13	
13.7	Iscrizione nella sezione ordinaria (con dicitura antimafia)	7,00		2 - 4
13.8	Anagrafico (con dicitura antimafia)	7,00		2 - 4
13.9	Repertorio Economico Amministrativo (con dicitura antimafia)	7,00		2 - 4

Note Ministeriali	Commento
<p>13. Il certificato storico comprende anche il certificato per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente Registro delle ditte, ma non iscritte nel Registro delle imprese.</p> <p>14. E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'estrazione effettuata per via telematica di visure, modelli di dichiarazione sostitutiva, copie di bilanci e di atti relativi all'impresa della quale il titolare della CNS utilizzata per l'interrogazione telematica è un legale rappresentante. Al titolare della CNS è altresì consentito di accedere gratuitamente per via telematica alla situazione del pagamento del diritto annuale, alla scheda import-export (operatori con l'estero) e allo stato delle pratiche del Registro delle imprese relativi all'impresa della quale è un legale rappresentante.</p> <p>15. I diritti si applicano anche ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle Camere di commercio e non comprendono i costi del servizio telematico.</p> <p>16. Solo ai fini dell'applicazione di tale voce di</p>	<p>1. I certificati possono essere richiesti:</p> <ol style="list-style-type: none"> allo sportello camerale (Voce 9) allo sportello telematico (Voce 10); allo sportello telematico in formato elettronico (Voce 11); da terminale remoto (Voce 12); da terminale remoto, in formato elettronico (Voce 13). <p>Nel primo modo la richiesta viene fatta direttamente agli sportelli camerali aperti al pubblico. Nel secondo e terzo modo la richiesta avviene collegandosi al sistema informativo della Camera di Commercio tramite Telemaco. Nel quarto e quinto modo la richiesta avviene da terminale remoto, collegato al sistema informativo delle Camere di Commercio, messo a disposizione dalla Camera di Commercio presso particolari postazioni ritenute idonee e facilmente raggiungibili dagli utenti (Uffici comunali, Comunità montane, Associazioni di categoria, ecc).</p> <p>2. Nel caso il certificato sia soggetto ad imposta di bollo, il costo dello stesso va aumentato dell'importo di Euro 14.62 ogni 100 righe (o frazioni superiori),</p>

diritto di segreteria per “**terminale remoto**” si devono intendere le associazioni e gli ordini con convenzione nazionale Telemaco.

per **imposta di bollo assoluta in modo virtuale**.

3. Il “**modello di dichiarazione sostitutiva**” potrà essere richiesto in sostituzione del certificato vero e proprio e potrà essere sottoscritto con la firma autografa, se il certificato verrà richiesto in formato cartaceo, o con firma digitale, nel caso il certificato sia memorizzato su supporto informatico. In questo caso il modello di dichiarazione sostitutiva godrà dell’esonero dell’imposta di bollo.

4. I certificati di iscrizione al Registro delle imprese e quelli anagrafici con “**dicitura antimafia**” sono equiparati a tutti gli effetti alle comunicazioni o segnalazioni rilasciate in materia dalle Prefetture. La richiesta di certificato con dicitura antimafia può essere presentata **presso qualsiasi Camera di Commercio**, precisando il Registro delle imprese in cui l’impresa è iscritta.

Il sistema informativo delle Camere di Commercio, in collegamento telematico con il sistema informativo della Prefettura di Roma, verificherà l’inesistenza di cause ostative al rilascio del certificato con dicitura antimafia per le persone titolari di cariche o qualifiche nell’impresa.

A seconda delle differenti forme d’impresa viene effettuata la verifica sulle seguenti persone:

- per l’impresa individuale: **l’imprenditore**;
- per la società in nome collettivo: **tutti i soci**;
- per la società in accomandita semplice e la società in accomandita per azioni: **i soci accomandatari**;
- per la società per azioni, la società a responsabilità limitata e la società cooperativa: **il legale rappresentante e tutti i membri del consiglio di amministrazione**;
- per le società estere con sedi secondarie in Italia: **coloro che le rappresentino stabilmente in Italia**;
- per i soggetti Rea: **i legali rappresentanti ed i membri del consiglio di amministrazione**;
- per i consorzi con attività esterna, le società consortili o i consorzi cooperativi: **il legale rappresentante, i membri del consiglio di amministrazione e ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10%, nonché i consorziati o soci per conto dei quali i consorzi o le società consortili operano in modo esclusivo con la pubblica amministrazione**.

Nel caso in cui le interrogazioni effettuate dalle Camere di Commercio diano esito positivo, nel senso che la persona su cui si sta effettuando la ricerca è iscritta nell’archivio della Prefettura, il certificato antimafia viene bloccato e l’interessato è invitato a **richiedere la comunicazione antimafia direttamente alla Prefettura competente**, senza che ciò implichi la sussistenza di provvedimenti

	<p>restrittivi nei confronti del soggetto.</p> <p>Al contrario, nell'ipotesi di insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza, il certificato rilasciato recherà in calce l'elenco completo dei soggetti per i quali si è effettuata la verifica e riporterà la dicitura concernente il nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.</p> <p>Le certificazioni rilasciate dalle Camere di commercio, recanti l'apposita dicitura antimafia, sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio.</p>
--	--

14 - 16. VISURE ORDINARIE ALLO SPORTELLO TELEMATICO

14. SOCIETA' DI CAPITALE (14) (17) (18)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
14.1	Visura ordinaria	5,00	19	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
14.2	Visura capitale e strumenti finanziari	1,00		
14.3	Visura sede e unità locali	1,00		
14.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	1,00		
14.5	Visura amministratori	1,00		
14.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	1,00		
14.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	1,00		
14.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	1,00		
14.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	1,00		
14.10	Visura società o enti controllanti	2,00		
14.11	Visura pratiche in istruttoria	1,00		
14.12	Visura partecipazioni in altre società	2,00		
14.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	2,00		
14.14	Fascicolo	10,00	20	
14.15	Copia atti e bilanci	3,50		
14.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato	3,50		
14.17	Scheda persona con cariche attuali	0,70		3
14.18	Scheda persona con cariche cessate	0,70		3
14.19	Scheda persona completa	1,00		3
14.20	Scheda dati di lavoro	1,00	21	4
14.21	Visura contratto di rete	2,00		

15. SOCIETA' DI PERSONE (14) (17) (22)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min:	Commento
15.1	Visura ordinaria	3,50	23	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
15.2	Visura informazioni patrimoniali	1,00		
15.3	Visura sede e unità locali	1,00		
15.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	1,00		
15.5	Visura socie e titolari di altre cariche o qualifiche	1,00		
15.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	1,00		
15.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	1,00		
15.8	Visura società o enti controllanti	2,00		
15.9	Visura pratiche in istruttoria	1,00		
15.10	Visura partecipazioni in altre società	2,00		
15.11	Fascicolo	6,00	24	
15.12	Copia atti	3,50		
15.13	Visura informazioni patti sociali, ultimi patti depositati	3,50		
15.14	Scheda persona con cariche attuali	0,70		3
15.15	Scheda persona con cariche cessate	0,70		3
15.16	Scheda persona completa	1,00		3
15.17	Scheda dati di lavoro	1,00	21	4
15.18	Visura contratto di rete	2,00		

16. IMPRESE INDIVIDUALI E ALTRE FORME (14) (17) (25)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
16.1	Visura ordinaria	3,00	26	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
16.2	Visura pratiche in istruttoria	1,00		
16.3	Visura partecipazioni in altre società	2,00		
16.4	Copia atti	3,50		
16.5	Scheda persona con cariche attuali	0,70		3
16.6	Scheda persona con cariche cessate	0,70		3
16.7	Scheda persona completa	1,00		3
16.8	Scheda dati di lavoro	1,00	21	4
16.9	Visura contratto di rete	2,00		

Note Ministeriali	Commento
<p>14. E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'estrazione effettuata per via telematica di visure, modelli di dichiarazione sostitutiva, copie di bilanci e di atti relativi all'impresa della quale il titolare della CNS utilizzata per l'interrogazione telematica è un legale rappresentante. Al titolare della CNS è altresì consentito di accedere gratuitamente per via telematica alla situazione del pagamento del diritto annuale, alla scheda import-export (operatori con l'estero) e allo stato delle pratiche del Registro delle imprese relativi all'impresa della quale è un legale rappresentante.</p> <p>15. I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle Camere di Commercio e non comprendono i costi del servizio telematico.</p> <p>16. Solo ai fini dell'applicazione di tale voce di diritto di segreteria per "terminale remoto" si devono intendere le associazioni e gli ordini con convenzione nazionale Telemaco.</p> <p>17. I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite sportello telematico attivato dalla Camera di Commercio della sede o residenza, comprendono i costi del servizio telematico.</p> <p>18. I diritti si applicano ai soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, escluse le società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo. Le società tra professionisti, le imprese individuali.</p> <p>19. Si intende per visura ordinaria delle società di capitale il documento composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>informazioni dello statuto;</i> • <i>capitale sociale;</i> • <i>sede e unità locali;</i> • <i>procedure concorsuali e scioglimenti;</i> • <i>amministratori;</i> • <i>sindaci;</i> • <i>titolari di altre cariche;</i> • <i>trasferimento di ramo d'azienda;;</i> • <i>fusioni / scissioni / subentri</i> • <i>attività albi e ruoli;</i> • <i>soci e titolari di diritti su quote o azioni.</i> <p>20. Si intende per fascicolo delle società di capitale il documento composto dalla:</p>	<p>1. Le visure possono essere richieste:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) allo sportello telematico (Voci: 14, 15, 16, 17, 18, 19); b) da terminale remoto (Voci: 20, 21, 22, 23, 24, 25); c) allo sportello camerale (Voci: 26, 27, 28, 29, 30, 31). <p>Nel primo modo la richiesta avviene collegandosi al sistema informativo della Camera di Commercio tramite Telemaco. Nel secondo modo la richiesta avviene da terminale remoto, collegato al sistema informativo delle Camere di Commercio, messo a disposizione dalla Camera di Commercio presso particolari postazioni ritenute idonee e facilmente raggiungibili dagli utenti (Uffici comunali, Comunità montane, Associazioni di categoria, ecc). Nel terzo modo la richiesta viene fatta direttamente agli sportelli camerale aperti al pubblico.</p> <p>2. Qualsiasi tipo di visura è sempre e in ogni caso esente da imposta di bollo in quanto priva di ogni valore certificativo e non firmata da alcun funzionario o impiegato che l'ha rilasciata.</p> <p>3. La "Scheda persona" è il documento che elenca le cariche e le qualifiche ricoperte dalle persone nella società. L'importo, a decorrere dal 1° marzo 2007, è stato ridotto da 0,30 a 0,15 euro.</p> <p>4. La "Scheda dati di lavoro" è la scheda informativa che può essere estratta dal servizio Telemaco in relazione al dato da modificare o da integrare. Viene introdotto il rimborso della Scheda Dati di Lavoro se entro 30 giorni dalla sua richiesta viene presentata, per la stessa impresa, un'istanza (pratica) al Registro Imprese. Nel caso di utenti con modalità prepagata (TelemacoPay) l'importo della Scheda Dati di Lavoro viene scalato dal plafond all'atto della richiesta e successivamente riaccredito dopo la trasmissione della pratica. Gli utenti che utilizzano la modalità a consuntivo troveranno, nella fattura mensile dei diritti di segreteria, le relative voci di addebito e di riaccredito della Scheda.</p>

- *visura ordinaria,*
- *lo statuto vigente,*
- *l'ultimo bilancio depositato,*
- *le pratiche in istruttoria,*
- *le società controllanti,*
- *le partecipazioni in altre società.*

21. Gli importi relativi verranno **restituiti automaticamente** a seguito dell'invio telematico, entro 30 giorni, di un'istanza al Registro delle imprese per la medesima impresa.

22. Il diritto si applica alle **società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti.**

23. Si intende per **visura ordinaria delle società di persone** il documento composto da:

- *informazioni da patti sociali;*
- *informazioni patrimoniali;*
- *sede e unità locali;*
- *procedure concorsuali e scioglimenti;*
- *soci e titolari di altre cariche;*
- *trasferimento di ramo d'azienda;;*
- *fusioni / scissioni / subentri*
- *attività albi e ruoli.*

24. Si intende per **fascicolo delle società di persone** documento composto dalla:

- *visura ordinaria,*
- *i patti sociali con le modifiche depositate,*
- *le pratiche in istruttoria,*
- *le società controllanti,*
- *le partecipazioni in altre società.*

25. Il diritto si applica **alle imprese individuali e ai soggetti iscritti al REA.**

26. Si intende per **visura ordinaria delle imprese individuali o altre forme** il documento composto da:

- *informazioni costitutive;*
- *sedi e unità locali;*
- *procedure concorsuali e scioglimenti;*
- *titolari di cariche;*
- *trasferimento di ramo d'azienda;;*
- *fusioni / scissioni / subentri*
- *attività albi e ruoli.*

27. La **visura storica** viene rilasciata anche per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente Registro delle ditte, ma non iscritte nel Registro

delle imprese..	
28. Si intende per visura storica il documento composto dalla visura ordinaria e storia delle modifiche.	
29. Si intende per fascicolo storico il documento composto dal fascicolo e dalla visura della storia delle modifiche e dalla storia dei trasferimenti di quote per le sole società a responsabilità limitata.	

17 - 19. VISURE STORICHE ALLO SPORTELLO TELEMATICO

17. SOCIETA' DI CAPITALE (14) (17) (18) (27)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
17.1	Visura storica	6,00	28	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
17.2	Visura storia delle modifiche	2,00		
17.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	3,00		
17.4	Visura partecipazioni in altre società storica	3,00		
17.5	Visura società o enti controllanti storica	3,00		
17.6	Fascicolo storico	11,00	29	
17.7	Visura contratto di rete	3,00		

18. SOCIETA' DI PERSONE (14) (17) (22) (27)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
18.1.	Visura storica	4,50	28	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
18.2.	Visura storia delle modifiche	2,00		
18.3.	Visura partecipazioni in altre società storica	3,00		
18.4.	Visura società o enti controllanti storica	3,00		
18.5.	Fascicolo storico	7,00	29	
18.6	Visura contratto di rete	3,00		

19. IMPRESE INDIVIDUALI E ALTRE FORME (14) (17) (25) (27)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
19.1	Visura storica	4,00	28	1 - 2

	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
19.2	Visura partecipazioni in altre società storica	3,00		
19.3	Visura contratto di rete	3,00		

20 - 22. VISURE DA TERMINALE REMOTO

20. SOCIETA' DI CAPITALE (15) (18)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
20.1	Visura ordinaria	1,40	19-23-26	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
20.2	Visura capitale e strumenti finanziari	0,30		
20.3	Visura sede e unità locali	0,30		
20.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	0,30		
20.5	Visura amministratori	0,30		
20.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	0,30		
20.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	0,30		
20.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	0,30		
20.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	0,30		
20.10	Visura società o enti controllanti	0,45		
20.11	Visura pratiche in istruttoria	0,30		
20.12	Visura partecipazioni in altre società	0,45		
20.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	0,45		3
20.14	Fascicolo	2,60	20-24	
20.15	Copia atti e bilanci	0,85		
20.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato	0,85		
20.17	Scheda persona con cariche attuali	0,15		4
20.18	Scheda persona con cariche cessate	0,15		4
20.19	Scheda persona completa	0,20		4
20.20	Scheda dati di lavoro	0,30	21	5
20.21	Visura contratto di rete	0,45		

21. SOCIETA' DI PERSONE (15) (22)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
21.1	Visura ordinaria	1,00	19-23-26	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			

21.2	Visura informazioni patrimoniali	0,30		
21.3	Visura sede e unità locali	0,30		
21.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	0,30		
21.5	Visura socie e titolari di altre cariche o qualifiche	0,30		
21.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	0,30		
21.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	0,30		
21.8	Visura società o enti controllanti	0,45		
21.9	Visura pratiche in istruttoria	0,30		
21.10	Visura partecipazioni in altre società	0,45		
21.11	Fascicolo	1,60	20-24	
21.12	Copia atti	0,85		
21.13	Visura informazioni patti sociali, ultimi patti depositati	0,85		
21.14	Scheda persona con cariche attuali	0,15		4
21.15	Scheda persona con cariche cessate	0,15		4
21.16	Scheda persona completa	0,20		4
21.17	Scheda dati di lavoro	0,30	21	5
21.18	Visura contratto di rete	0,45		

22. IMPRESE INDIVIDUALI E ALTRE FORME (15) (25)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
22.1	Visura ordinaria	0,90	19-23-26	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
22.2	Visura pratiche in istruttoria	0,30		
22.3	Visura partecipazioni in altre società	0,45		
22.4	Copia atti	0,85		
22.5	Scheda persona con cariche attuali	0,15		4
22.6	Scheda persona con cariche cessate	0,15		4
22.7	Scheda persona completa	0,20		4
22.8	Scheda dati di lavoro	0,30	21	5
22.9	Visura contratto di rete	0,45		

23 - 25. VISURE STORICHE AL TERMINALE REMOTO

23. SOCIETA' DI CAPITALE (15) (18) (27)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
23.1	Visura storica	1,70	28	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
23.2	Visura storia delle modifiche	0,45		
23.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	0,75		
23.4	Visura partecipazioni in altre società storica	0,75		
23.5	Visura società o enti controllanti storica	0,75		
23.6	Fascicolo storico	2,90	29	
23.7	Visura contratto di rete	0,75		

24. SOCIETA' DI PERSONE (15) (22) (27)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
24.1	Visura storica	1,30	28	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
24.2	Visura storia delle modifiche	0,45		
24.3	Visura partecipazioni in altre società storica	0,75		
24.4	Visura società o enti controllanti storica	0,75		
24.5	Fascicolo storico	1,90	29	
24.6	Visura contratto di rete	0,75		

25. IMPRESE INDIVIDUALI E ALTRE FORME (15) (25) (27)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
25.1	Visura storica	1,20	28	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
25.2	Visura partecipazioni in altre società storica	0,75		
25.3	Visura contratto di rete	0,75		

26 - 28. VISURE ALLO SPORTELLLO CAMERALE

26. SOCIETA' DI CAPITALE (18)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
26.1	Visura ordinaria	7,00	19-23-	1 - 2

			26	
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
26.2	Visura capitale e strumenti finanziari	2,00		
26.3	Visura sede e unità locali	2,00		
26.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	2,00		
26.5	Visura amministratori	2,00		
26.6	Visura sindaci, membri organi di controllo	2,00		
26.7	Visura titolari di altre cariche o qualifiche	2,00		
26.8	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	2,00		
26.9	Visura attività, albi ruoli e licenze	2,00		
26.10	Visura società o enti controllanti	4,00		
26.11	Visura pratiche in istruttoria	2,00		
26.12	Visura partecipazioni in altre società	4,00		
26.13	Visura soci e titolari di diritti su quote e azioni	4,00		3
26.14	Fascicolo	13,00	20-24	
26.15	Copia atti e bilanci	6,00		
26.16	Visura informazioni da statuto, ultimo statuto depositato	6,00		
26.17	Scheda persona con cariche attuali	1,50		4
26.18	Scheda persona con cariche cessate	1,50		4
26.19	Scheda persona completa	2,50		4
26.20	Visura contratto di rete	4,00		

27. SOCIETA' DI PERSONE (22)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
27.1	Visura ordinaria	4,50	19-23-26	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
27.2	Visura informazioni patrimoniali	2,00		
27.3	Visura sede e unità locali	2,00		
27.4	Visura scioglimento, procedure concorsuali e cancellazione	2,00		
27.5	Visura soci e titolari di altre cariche o qualifiche	2,00		
27.6	Visura trasferimenti di rami d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	2,00		
27.7	Visura attività, albi ruoli e licenze	2,00		
27.8	Visura società o enti controllanti	4,00		
27.9	Visura pratiche in istruttoria	2,00		
27.10	Visura partecipazioni in altre società	4,00		
27.11	Fascicolo	8,00	20-24	

27.12	Copia atti	6,00		
27.13	Visura informazioni patti sociali, ultimi patti depositati	6,00		
27.14	Scheda persona con cariche attuali	1,50		4
27.15	Scheda persona con cariche cessate	1,50		4
27.16	Scheda persona completa	2,50		4
27.17	Visura contratto di rete	4,00		

28. IMPRESE INDIVIDUALI E ALTRE FORME (25)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
28.1	Visura ordinaria	4,00	19-23-26	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi:</i>			
28.2	Visura pratiche in istruttoria	2,00		
28.3	Visura partecipazioni in altre società	4,00		
28.4	Copia atti	6,00		
28.5	Scheda persona con cariche attuali	1,50		4
28.6	Scheda persona con cariche cessate	1,50		4
28.7	Scheda persona completa	2,50		4
28.8	Visura contratto di rete	4,00		

29 - 31. VISURE STORICHE ALLO SPORTELLO CAMERALE

29. SOCIETA' DI CAPITALE (18) (27)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
29.1	Visura storica	8,00	28	1 - 2
	<i>Visura singoli blocchi informativi storici:</i>			
29.2	Visura storia delle modifiche	4,00		
29.3	Visura storia dei trasferimenti di quote	5,00		3
29.4	Visura partecipazioni in altre società storica	5,00		
29.5	Visura società o enti controllanti storica	5,00		
29.6	Fascicolo storico	14,00	29	
29.7	Visura contratto di rete	5,00		

30. SOCIETA' DI PERSONE (22) (27)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
30.1	Visura storica	5,50	28	1 - 2

	Visura singoli blocchi informativi storici:			
30.2	Visura storia delle modifiche	4,00		
30.3	Visura partecipazioni in altre società storica	5,00		
30.4	Visura società o enti controllanti storica	5,00		
30.5	Fascicolo storico	9,00	29	
30.6	Visura contratto di rete	5,00		

31. IMPRESE INDIVIDUALI E ALTRE FORME (25) (27)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
31.1	Visura storica	5,00	28	1 - 2
	Visura singoli blocchi informativi:			
31.2	Visura partecipazioni in altre società storica	5,00		
31.3	Visura contratto di rete	5,00		

Note Ministeriali	Commento
<p>14. E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'estrazione effettuata per via telematica di visure, modelli di dichiarazione sostitutiva, copie di bilanci e di atti relativi all'impresa della quale il titolare della CNS utilizzata per l'interrogazione telematica è un legale rappresentante.</p> <p>Al titolare della CNS è altresì consentito di accedere gratuitamente per via telematica alla situazione del pagamento del diritto annuale, alla scheda import-export (operatori con l'estero) e allo stato delle pratiche del Registro delle imprese relativi all'impresa della quale è un legale rappresentante.</p> <p>15. I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle Camere di Commercio e non comprendono i costi del servizio telematico.</p> <p>16. Solo ai fini dell'applicazione di tale voce di diritto di segreteria per "terminale remoto" si devono intendere le associazioni e gli ordini con convenzione nazionale Telemaco.</p> <p>17. I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite sportello telematico attivato dalla Camera di Commercio della sede o residenza, comprendono i costi del servizio telematico.</p> <p>18. I diritti si applicano ai soggetti collettivi iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese,</p>	<p>1. Le visure possono essere richieste:</p> <ol style="list-style-type: none"> allo sportello telematico (Voci: 17 - 19); da terminale remoto (Voci: 20 - 25); allo sportello camerale (Voci: 26 - 31). <p>Nel primo modo la richiesta avviene collegandosi al sistema informativo della Camera di Commercio tramite Telemaco.</p> <p>Nel secondo modo la richiesta avviene da terminale remoto, collegato al sistema informativo delle Camere di Commercio, messo a disposizione dalla Camera di Commercio presso particolari postazioni ritenute idonee e facilmente raggiungibili dagli utenti (Uffici comunali, Comunità montane, Associazioni di categoria, ecc).</p> <p>Nel terzo modo la richiesta viene fatta direttamente agli sportelli camerale aperti al pubblico.</p> <p>2. Qualsiasi tipo di visura è sempre e in ogni caso esente da imposta di bollo in quanto priva di ogni valore certificativo e non firmata da alcun funzionario o impiegato che l'ha rilasciata.</p> <p>3. La visura storica sui <i>trasferimenti di quote</i> (Voce 29.3), che viene rilasciata al costo di 5.00 euro, è cosa diversa dalla visura riferita ai "<i>Soci e titolari di diritti su quote e azioni</i>" (Voci 20.13; 26.13), quanto contiene tutti i vari ed eventuali trasferimenti di quote che si sono verificati nel tempo.</p> <p>La visura degli assetti proprietari di cui alle voci appena citate viene rilasciata, con costi differenziati, anche all'interno della visura ordinaria e riporta gli assetti proprietari attuali, secondo l'ultimo bilancio</p>

escluse le società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo. Le società tra professionisti, le imprese individuali.

19. Si intende per **visura ordinaria delle società di capitale** il documento composto da:

- *informazioni dello statuto;*
- *capitale sociale;*
- *sede e unità locali;*
- *procedure concorsuali e scioglimenti;*
- *amministratori;*
- *sindaci;*
- *titolari di altre cariche;*
- *trasferimento di ramo d'azienda;;*
- *fusioni / scissioni / subentri*
- *attività albi e ruoli;*
- *soci e titolari di diritti su quote o azioni.*

20. Si intende per **fascicolo delle società di capitale** il documento composto dalla:

- *visura ordinaria,*
- *lo statuto vigente,*
- *l'ultimo bilancio depositato,*
- *le pratiche in istruttoria,*
- *le società controllanti,*
- *le partecipazioni in altre società.*

21. Gli importi relativi verranno **restituiti automaticamente** a seguito dell'invio telematico, entro 30 giorni, di un'istanza al Registro delle imprese per la medesima impresa.

22. Il diritto si applica alle **società semplici, le società in accomandita semplice, le società in nome collettivo, società tra professionisti.**

23. Si intende per **visura ordinaria delle società di persone** il documento composto da:

- *informazioni da patti sociali;*
- *informazioni patrimoniali;*
- *sede e unità locali;*
- *procedure concorsuali e scioglimenti;*
- *soci e titolari di altre cariche;*
- *trasferimento di ramo d'azienda;;*
- *fusioni / scissioni / subentri*
- *attività albi e ruoli.*

24. Si intende per **fascicolo delle società di persone** documento composto dalla:

- *visura ordinaria,*
- *i patti sociali con le modifiche depositate,*
- *le pratiche in istruttoria,*

depositato.

4. La “**Scheda persona**” è il documento che elenca le cariche e le qualifiche ricoperte dalle persone nella società. L'importo, a decorrere dal 1° marzo 2007, è stato ridotto da 0,30 a 0,15 euro.

5. La “**Scheda dati di lavoro**” è la scheda informativa che può essere estratta dal servizio Telemaco in relazione al dato da modificare o da integrare.

Viene introdotto il **rimborso della Scheda Dati di Lavoro** se **entro 30 giorni** dalla sua richiesta viene presentata, per la stessa impresa, un'istanza (pratica) al Registro Imprese.

Nel caso di utenti con modalità prepagata (TelemacoPay) l'importo della Scheda Dati di Lavoro viene scalato dal plafond all'atto della richiesta e successivamente riaccredito dopo la trasmissione della pratica. Gli utenti che utilizzano la modalità a consuntivo troveranno, nella fattura mensile dei diritti di segreteria, le relative voci di addebito e di riaccredito della Scheda.

<ul style="list-style-type: none"> • <i>le società controllanti,</i> • <i>le partecipazioni in altre società.</i> <p>25. Il diritto si applica alle imprese individuali e ai soggetti iscritti al REA.</p> <p>26. Si intende per visura ordinaria delle imprese individuali o altre forme il documento composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>informazioni costitutive;</i> • <i>sedi e unità locali;</i> • <i>procedure concorsuali e scioglimenti;</i> • <i>titolari di cariche;</i> • <i>trasferimento di ramo d'azienda;;</i> • <i>fusioni / scissioni / subentri</i> • <i>attività albi e ruoli.</i> <p>27. La visura storica viene rilasciata anche per le ditte sospese o cancellate, presenti nel precedente Registro delle ditte, ma non iscritte nel Registro delle imprese..</p> <p>28. Si intende per visura storica il documento composto dalla visura ordinaria e storia delle modifiche.</p> <p>29. Si intende per fascicolo storico il documento composto dal fascicolo e dalla visura della storia delle modifiche e dalla storia dei trasferimenti di quote per le sole società a responsabilità limitata.</p>	
---	--

32. ELENCHI (30)

ALLO SPORTELLO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
32.1	Richiesta	20,00		1 - 2
32.1.1	- con solo indirizzo (<i>posizione</i>)	0,02		
32.1.2	- con anagrafica impresa o persona (<i>posizione</i>)	0,06		
32.1.3	- elenco esteso (<i>posizione</i>)	0,12		
32.1.4	- elenco completo o imprese/persona (<i>posizione</i>)	0,16		

DA TERMINALE REMOTO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
32.2	Richiesta	1,00	15	1 - 2
32.2.1	- con solo indirizzo (<i>posizione</i>)	0,01		
32.2.2	- protocollo (<i>posizione</i>)	0,02		
32.2.3	- con anagrafica impresa o persona (<i>posizione</i>)	0,03		
32.2.4	- elenco esteso (<i>posizione</i>)	0,06		
32.2.5	- elenco completo o imprese / persone (<i>posizione</i>)	0,08		

DA SPORTELLO TELEMATICO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
32.3	Richiesta	5,00		3
32.3.1	- con solo indirizzo (<i>posizione</i>)	0,02		
32.3.2	- con anagrafica impresa o persona (<i>posizione</i>)	0,06		
32.3.3	- elenco esteso (<i>posizione</i>)	0,12		

Note Ministeriali	Commento
<p>15. I diritti si applicano anche ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle Camere di Commercio e non comprendono i costi del servizio telematico.</p> <p>30. Gli importi sono differenziati per diverse tipologie di elenchi a seconda del contenuto informativo.</p>	<p>1. Per quanto concerne la richiesta di elenchi relativi a più Province, si deve tener presente che il pagamento del diritto di richiesta deve essere applicato per ciascuna Provincia (Cfr. Circ. MICA n. 3097/C del 10 gennaio 1986).</p> <p>2. I diritti per la richiesta di elenchi sono stati ritoccati a ribasso.</p> <p>3. E' stato inoltre previsto un diritto per gli elenchi rilasciati attraverso lo sportello telematico.</p>

33. ARCHIVIO CARTACEO (31)

ALLO SPORTELLO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
33.1.	Richiesta copie bilanci ed atti	5,00		1 - 2 - 3- 5
33.2.	+ pagina estratta	0,10		
33.3.	Consultazione fascicolo	15,00	32	4

Note Ministeriali	Commento
<p>31. L'importo per pagina e l'eventuale calcolo dei tributi per la copia conforme si intende per la parte scritturale del testo.</p> <p>32. Il diritto è comprensivo del rilascio della copia di un atto estratto dal fascicolo o da archivi microfilmati, nei limiti di 10 pagine, per ogni ulteriore pagina si applica il diritto di 0,10 euro di cui al punto 31.2.</p> <p>Il medesimo diritto è dovuto anche in caso di consultazione di atti su microfilm e simili.</p> <p>La consultazione da parte dell'impresa sul proprio fascicolo è esente da diritti.</p>	<p>1. La richiesta di copia di atti e di bilanci allo sportello va naturalmente riferita ad anni antecedenti, rispettivamente, allo statuto vigente e all'ultimo bilancio depositato, in quanto sia lo statuto vigente che l'ultimo bilancio depositato possono essere richiesti ad un costo inferiore richiedendo la visura relativa al fascicolo della società (Voci: 14.14; 15.11; 17.6; 18.5; 20.14; 21.11;23.6; 24.5;26.14. 27.11; 29.6; 30.5).</p> <p>2. Il Registro Imprese della Camera di Commercio rilascia copie integrali o parziali di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel Registro stesso.</p> <p>Fra gli atti per i quali è previsto il rilascio di copie vi sono anche i bilanci, per i quali bisogna ora far riferimento alla Voce 41.</p> <p>A partire dal 19 febbraio 1996, data di istituzione del Registro Imprese, sono stati archiviati otticamente, in un archivio nazionale, tutti gli atti depositati o iscritti al Registro Imprese. L'acquisizione dei documenti tramite archiviazione ottica permette di poter richiedere copie di atti depositati anche presso altre Camere di Commercio.</p> <p>Per gli atti depositati prima del 19 febbraio 1996 la copia viene rilasciata solo dalla Camera di Commercio in cui l'impresa ha la sede legale.</p> <p>3. Le copie di atti e di bilanci possono essere richieste sia in carta semplice che in copia conforme all'originale in bollo: in tal caso, va applicata una marca da bollo da euro 14,62 ogni quattro facciate del documento estratto.</p> <p>4. E' anche possibile richiedere di poter consultare il fascicolo del Tribunale o della Camera di Commercio di ogni impresa iscritta presso il Registro Imprese.</p> <p>5. Per la richiesta di copie del bilancio, con il D.I. 2 dicembre 2009 (in vigore dal 1° gennaio 2010), è stata istituita l'apposita Voce 41.</p>

34. ALTRI ADEMPIMENTI (33)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
34	Deposito per iscrizione della deliberazione di conversione in euro del capitale sociale - <i>Su supporto informatico o con modalità telematica</i>	23,00	33	1

Note Ministeriali	Commento
<p>33. Il diritto si applica:</p> <p>1) per il deposito delle delibere di conversione derivanti dall'adozione della procedura semplificata da parte del consiglio di amministrazione, con mera applicazione delle regole matematiche previste dalla normativa;</p> <p>2) per il deposito delle delibere adottate con procedura ordinaria nel rispetto dei criteri automatici previsti dal Regolamento CE n. 1103/97 con la metodologia recepita dall'ordinamento italiano con l'art. 17, commi da 1 a 5 del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.</p>	<p>1. Riteniamo che tale voce non torni più utilizzabile in quanto, in applicazione delle disposizioni del nuovo diritto societario, tutte le società di capitali e società cooperative, avendo dovuto provvedere all'adeguamento dei propri statuti, hanno di conseguenza provveduto anche a convertire il proprio capitale sociale.</p>

35. RICERCHE ANAGRAFICHE (34)

ALLO SPORTELLO TELEMATICO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
35.1	Richiesta	0,60	17	

DA TERMINALE REMOTO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
35.2	Richiesta	0,10	15	

ALLO SPORTELLO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
35.3	Richiesta	1,00		

Note Ministeriali	Commento
<p>17. I diritti si applicano ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle Camere di Commercio e non comprendono i costi del servizio telematico.</p> <p>15. I diritti si applicano anche ai soggetti che estraggono documenti tramite collegamento con il sistema informativo delle Camere di Commercio e non comprendono i costi del servizio telematico.</p>	<p>1. Con la "ricerca anagrafica" è possibile cercare posizioni dall'archivio del Registro Imprese (e dall'archivio storico del Registro Ditte) distribuite su tutto il territorio nazionale, noti alcuni dati identificativi utilizzati come criterio di ricerca, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • denominazione o ragione sociale; • numero R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo); • Codice Fiscale / Partita IVA; • il nome di un legale rappresentante / amministratore o persona fisica.

<p>34. I diritti non sono dovuti nel caso la ricerca anagrafica sia seguita dalla richiesta di un certificato, una visura, un fascicolo, una copia di atto o bilancio.</p>	<p>Si possono anche eseguire ricerche anagrafiche direttamente on-line, attraverso lo sportello telematico, o da terminale remoto o direttamente allo sportello di qualsiasi Camera di Commercio.</p>
---	---

36. ALBO GESTORI AMBIENTALI (35)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
36.1.	Iscrizioni e variazioni	10,00		1 - 2
36.2.	Cancellazioni	0		

Note Ministeriali	Commento
<p>35. - Il diritto si applica alle iscrizioni ex articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alle iscrizioni di cui all'articolo 3 del decreto 8 marzo 2010, n. 65.</p> <p>- Il diritto non si applica nel caso di imprese già iscritte all'Albo alla data di entrata in vigore del decreto 8 marzo 2010, n. 65 e che presentano domanda di iscrizione anche alla sezione prevista dall'articolo 3 del decreto 8 marzo 2010, n. 65.</p>	<p>1. Tale diritto è stato introdotto dal D.I. 16 giugno 2008 (in vigore dal 1° luglio 2008).</p> <p>2. Si tratta di diritti previsti solo per le imprese iscritte o che intendono iscriversi ai sensi dell'art. 212, comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006, e precisamente i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi.</p> <p>Per le cooperative sociali gli importi sono ridotti del 50%.</p> <p>L'Unioncamere, con Nota del 26 giugno 2008, Prot. n. 10360, ha precisato che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 4/2008 - "correttivo" di alcune norme del D. Lgs. n. 152/2006 - (13 febbraio 2008), queste imprese sono tenute a dichiarare l'attività svolta per la quale è stata presentata denuncia al Registro delle imprese, le tipologie di rifiuti prodotti dall'attività esercitata dall'impresa, le targhe dei veicoli utilizzati oltre le modalità di trasporto dei rifiuti, oltre a dover comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione.</p> <p>Il "correttivo" ha di conseguenza comportato la necessità di prevedere un diritto di segreteria per queste imprese.</p> <p>A tal fine si ricorda che l'articolo 21, comma 1, del D.M. 28 aprile 1998, n. 406 dispone che il diritto di segreteria dovuto alle Sezioni regionali dell' Albo debba essere <i>"fissato nella misura prevista per le denunce del Registro delle imprese delle Camere di commercio"</i> (ovvero la Tabella A dei diritti di segreteria), e che la fattispecie delle imprese tenute ad iscriversi ai sensi del comma 8, dell'art. 212, del D. Lgs. n. 152/2006 non poteva essere richiamata tra i soggetti obbligati all'iscrizione di cui all'art. 8 del decreto n. 406/1998.</p>

	Per questa fattispecie di imprese è stato, pertanto, istituito un apposito diritto di segreteria, al fine di evitare che si applicassero i diritti stabiliti per le altre tipologie di iscrizioni.
--	---

37. ADEMPIMENTI CURATORI FALLIMENTARE

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
37.1.	Su supporto informatico	20,00		1
37.2.	Con modalità telematica	10,00		

Note Ministeriali	Commento
	<p>1. Tale diritto è stato introdotto dal D.I. 16 giugno 2008 (in vigore dal 1° luglio 2008).</p> <p>Il diritto si applica per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deposito del rapporto riepilogativo delle attività svolte (art. 33, comma 5, L.F.); • Istanza di cancellazione di società a seguito della chiusura del fallimento (art. 118, L.F.).

38. CERT. IMPRESA

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
38	Cert. impresa	10,00	36	1 - 2

Note Ministeriali	Commento
<p>36. Il servizio ha durata annua ed è dovuto per ciascun sito Internet su cui è inserito "Cert.impresa". Nel caso l'impresa richieda il servizio per la prima volta, il diritto non è dovuto per il primo anno.</p>	<p>1. Tale diritto è stato inizialmente introdotto, con l'importo di 77,00 euro, dal D.I. 16 giugno 2008 (in vigore dal 1° luglio 2008) ed è stato successivamente modificato, in 10,00 euro, e con l'introduzione della nuova nota, dal decreto 2 dicembre 2009 (in vigore dal 1° gennaio 2010).</p> <p>2. Il servizio Cert.impresa è, in sostanza, il servizio di attestazione online della corrispondenza di un dato indirizzo sulla rete Internet ad un'impresa regolarmente iscritta al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.</p> <p>In virtù del decreto del Ministero dell'Industria del 15 febbraio 2001 tutte le imprese italiane titolari di un indirizzo sulla rete Internet, hanno la possibilità di inserire nel proprio sito un dispositivo</p>

	<p>(chiamato Cert.impresa), che consenta ai visitatori di accedere direttamente ai dati ufficiali dell'impresa quotidianamente aggiornati dalle Camere di Commercio.</p> <p>Questo dispositivo ha valore istituzionale e viene rilasciato direttamente dalle Camere di Commercio, tramite InfoCamere.</p> <p>Adottando tale soluzione, le imprese possono realizzare una maggiore trasparenza ed affidabilità nei confronti della propria clientela.</p>
--	--

39. CERTIFICATO SU L'ESISTENZA DI DEBITI E PROCEDIMENTI

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note Min.	Commento
39	Certificato di cui al comma 3, dell'art. 7 del D.M. 27 gennaio 2005, n. 54	5,00	37	1 - 2

Note Ministeriali	Commento
<p>37. Tale importo è dovuto sia che la richiesta sia effettuata dall'interessato allo sportello camerale che telematico.</p>	<p>1. Tale diritto, con la relativa nota, è stato introdotto dal decreto 2 dicembre 2009 (in vigore dal 1° gennaio 2010).</p> <p>2. Si riporta l'art. 7 del D.M. 27 gennaio 2005, n. 54; “Art. 7. - Cessione di azienda 1. Fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto di cessione, il cessionario è responsabile, in solido con il cedente, per il pagamento del diritto annuale e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione, e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti della camera di commercio competente per territorio. 3. Su richiesta dell'interessato, la camera di commercio competente per territorio è tenuta a rilasciare un certificato sull'esistenza di debiti a qualsiasi titolo, di procedimenti, in corso o già definiti, per l'irrogazione di sanzioni, in relazione ai quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato con esito negativo, o rilasciato oltre quaranta giorni dalla richiesta, ha pieno effetto liberatorio nei confronti del cessionario.”</p>

40. NAVIGAZIONE VISUALE REGISTRO IMPRESE

40.1. NAVIGAZIONE VISUALE RI (estrazione di un grafo) (38)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
40.1.1.	<i>Allo sportello camerale</i>	3,00		1
40.1.2.	<i>Allo sportello telematico</i>	2,00		
40.1.3.	<i>Da terminale remoto</i>	0,50		

40.2. NAVIGAZIONE VISUALE RI (forfait per l'estrazione di 1.000 grafi o per 12 mesi di utilizzo) (38)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
40.2.1.	<i>Allo sportello telematico</i>	300,00		1
40.2.2.	<i>Da terminale remoto</i>	100,00		

Note Ministeriali	Commento
<p>38. Per “grafo” si intende la rappresentazione grafica, contenuta in un'unica videata, di informazioni su imprese e/o persone collegate fra loro da relazioni quali il possesso di quote, azioni oppure la presenza di una carica (es. amministratore o sindaco). Per le imprese saranno riportate, oltre ad un'icona che le rappresenta, alcuni dati minimi che ne consentono l'identificazione, quali la denominazione, la forma giuridica, l'indirizzo della sede, il codice fiscale. Analogamente per le persone, oltre all'icona saranno disponibili: cognome e nome, codice fiscale e data e luogo di nascita.</p>	<p>1. Tale voce, con la relativa nota, è stata introdotta dal decreto 2 dicembre 2009 (in vigore dal 1° gennaio 2010).</p> <p>2. Si tratta di un nuovo servizio, in corso di rilascio da parte del sistema camerale, a tariffazione differenziata con possibilità di un forfait a base annua per la navigazione visuale del Registro delle imprese. Si tratta di un servizio tramite il quale è possibile creare una mappa di relazione tra soggetti, partecipazioni, imprese, ecc. il tutto consultabile tramite appositi “grafi”.</p>

41. COPIE DEL BILANCIO

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
41.1.	<i>Allo sportello camerale</i>	4,50		1 - 2
41.2.	<i>Allo sportello telematico</i>	2,50	14	
41.3.	<i>Da terminale remoto</i>	0,60		

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
41.4.	Prospetto contabile XBRL			1 - 2

41.4.1.	<i>Allo sportello camerale</i>	1,50		
41.4.2.	<i>Allo sportello telematico</i>	0,80		
41.4.3.	<i>Da terminale remoto</i>	0,20		

Note Ministeriali	Commento
<p>14. - E' esente dal pagamento del diritto di segreteria l'estrazione effettuata per via telematica di visure, modelli di dichiarazione sostitutiva, copie di bilanci e di atti relativi all'impresa della quale il titolare della CNS utilizzata per l'interrogazione telematica è un legale rappresentante.</p> <p>- Al titolare della CNS è altresì consentito di accedere gratuitamente per via telematica alla situazione del pagamento del diritto annuale, alla scheda import-export (operatori con l'estero) e allo stato delle pratiche del Registro delle imprese relativi all'impresa della quale è un legale rappresentante.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tale voce è stata introdotta dal decreto 2 dicembre 2009 (in vigore dal 1° gennaio 2010). 2. Per la richiesta di copie di atti, si deve far riferimento alla Voce 33.

42. DISPOSITIVO USB PER SISTRI

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
42.1.	<i>Rilascio primo dispositivo USB</i> <i>- Per ciascuna unità locale</i>	16,00	39	1-2-3-4
42.2.	<i>Rilascio dispositivo USB aggiuntivo</i> <i>- Per la stessa unità locale</i>	6,00	40	

Note Ministeriali	Commento
<p>39. Per "primo dispositivo" si intende uno dei singoli dispositivi di ciascun gruppo di dispositivi rilasciato contestualmente alla stessa unità locale. Tali diritti sono dovuti anche nel caso di variazione successiva che comporti il rilascio di un nuovo dispositivo.</p> <p>40. Tali diritti sono dovuti nel caso di rilascio di eventuali dispositivi aggiuntivi alla stessa unità locale, consegnati contestualmente al primo o, comunque, contestualmente ad un dispositivo cui si applichi invece il diritto di segreteria di cui al punto 42.1.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il D.M. 17 dicembre 2009 ha sancito la istituzione del "Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI). Tale decreto ha, inoltre stabilito le modalità di attivazione, i costi e la data di operatività del SISTRI, che sarà scaglionata sulla base delle caratteristiche dimensionali e delle attività svolte dai soggetti obbligati. Il decreto è entrato in vigore il 14 gennaio 2010. Tale decreto è stato successivamente modificato dal D.M. 15 febbraio 2010, in vigore dal 1° marzo 2010. 2. Il SISTRI si fonda sul controllo in tempo reale della movimentazione dei rifiuti per mezzo dei seguenti dispositivi elettronici: <ul style="list-style-type: none"> • dispositivo USB per trasmettere i dati dei rifiuti prodotti, trasportati, gestiti nell'unità locale, abbinato alla firma digitale; • black box da installarsi a cura di officine

	<p>autorizzate su ciascun veicolo che trasporta rifiuti con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo stesso;</p> <ul style="list-style-type: none"> • apparecchiature installate presso le discariche e presso gli impianti di incenerimento dei rifiuti per monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi dagli impianti. <p>3. Le Camere di Commercio (Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali), previa stipula di appositi Accordi di programma tra il competente Ministero e l'Unioncamere, avranno il compito di distribuire:</p> <p>1) un dispositivo elettronico USB per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico per ciascuna unità locale dell'impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all'interno dell'unità locale;</p> <p>2) l'identificativo utente (username), la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK) per ciascun dispositivo USB;</p> <p>3) un dispositivo elettronico, denominato "black box", da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo.</p> <p>4. Il ritiro dei dispositivi USB dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell'Operatore ed è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di Commercio, il cui importo è stato stabilito con il decreto dirigenziale interministeriale 17 giugno 2010, con il quale è stata aggiornata la Tabella A dei diritti di segreteria.</p>
--	--

43. RILASCIO TESSERA DI RICONOSCIMENTO (41)

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
43	Rilascio tessera di riconoscimento	25,00	41	

Note Ministeriali	Commento
<p>41. Tale diritto è dovuto nel caso di rilascio delle tessere personali di riconoscimento ai soggetti esercitanti l'attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, ai soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204 e ai soggetti esercitanti l'attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478.</p>	<p>3. La soppressione di tre Ruoli (agenti di commercio, mediatori e mediatori marittimi) e di un elenco (spedizionieri) è stata disposta dagli articoli 73, 74, 75 e 76 del D.Lgs. n. 59/2010.</p> <p>L'esercizio di tali attività sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), da presentare alla Camera di Commercio tramite ComUnica.</p> <p>Le modalità di iscrizione nel Registro delle imprese e nel REA sono state successivamente stabilite con il</p>

	<p>D.M. 26 ottobre 2011. Ai soggetti che esercitano l'attività di agente e rappresentante di commercio, mediatore e mediatore marittimo l'ufficio del Registro delle imprese rilascia la tessera personale di riconoscimento, munita di fotografia, previo pagamento dei diritti di segreteria.</p>
--	--

44. REGISTRO TELEMATICO NAZIONALE DELLE PERSONE E DELLE IMPRESE CERTIFICATE (art. 13, D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43)

44.1. ISCRIZIONI - MODIFICAZIONI E CANCELLAZIONI

44.1.1. ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
44.1.1.1	Iscrizioni, modificazioni - <i>Modalità telematica</i>	25,00		1
44.1.1.2.	Inserimento informazioni relative ai certificati rilasciati, confermati, sospesi o rinnovati - <i>Modalità telematica</i>	10,00		1

44.1.2. IMPRESE

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
44.1.2.1.	Iscrizioni - <i>Modalità telematica</i>	21,00		1
44.1.2.2.	Variazioni - <i>Modalità telematica</i>	9,00		1

44.1.3. PERSONE

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
44.1.3.1.	Iscrizioni - <i>Modalità telematica</i>	13,00		1
44.1.3.2.	Variazioni - <i>Modalità telematica</i>	9,00		1
44.1.3.3.	Riconoscimento certificati rilasciati dall'estero	15,00		1
44.1.3.4.	Dichiarazione di possesso dei requisiti per l'esenzione o per la deroga	13,00		1

44.2. CERTIFICATI

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
44.2.1.	Certificato provvisorio - <i>allo sportello camerale</i> - <i>allo sportello telematico</i> - <i>via telematica al momento dell'iscrizione</i>	5,00 5,00 0		1

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
44.2.2.	Attestati di iscrizione al Registro - <i>allo sportello camerale</i> - <i>allo sportello telematico</i> - <i>via telematica al momento dell'iscrizione</i>	5,00 5,00 0		1

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
44.2.3.	Attestati di esenzione o deroga o riconoscimento certificato estero - <i>allo sportello camerale</i> - <i>allo sportello telematico</i> - <i>via telematica al momento dell'iscrizione</i>	5,00 5,00 0		1

44.3. VISURE

N. Ord.	Adempimento	Importo	Note	Commento
44.3.1.	Visure dei certificati e degli attestati - <i>allo sportello camerale</i> - <i>allo sportello telematico</i>	7,00 7,00		1

Note Ministeriali	Commento
	1. Si riporta il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 43/2012: “Art. 13 - Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate 1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base delle risorse già destinate a tali finalità dalla normativa vigente, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese

	<p>certificate. La gestione del Registro è affidata alle Camere di commercio competenti che vi fanno fronte con le risorse e le modalità previste dalla legislazione vigente.</p> <p>2. Al Registro accedono, per quanto di loro competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le Camere di commercio competenti, gli organismi di certificazione, gli organismi di valutazione della conformità e l'Organismo di accreditamento.</p> <p>3. Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:</p> <p>a) Sezione degli organismi di certificazione di cui all'articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all'articolo 7;</p> <p>b) Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all'articolo 10;</p> <p>c) Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 5;</p> <p>d) Sezione delle persone che hanno ottenuto l'attestato in base all'articolo 9, comma 3;</p> <p>e) Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;</p> <p>f) Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell'articolo 14.</p> <p>4. L'avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p> <p>5. Tutti i soggetti tenuti all'iscrizione al Registro versano, alle camere di commercio competenti per territorio, i diritti di segreteria previsti dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, il cui importo viene stabilito ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.</p> <p>6. Le Camere di commercio rilasciano per via telematica alle persone e alle imprese gli attestati di iscrizione al Registro, nonché le visure dei certificati e degli attestati validi anche ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.</p> <p>7. Le informazioni da riportare nelle seguenti istanze e le modalità per la loro presentazione sono pubblicate sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:</p> <p>a) domande di iscrizione al Registro di cui agli articoli 5, 7 e 8;</p> <p>b) domande di certificazione provvisoria di cui all'articolo 10;</p> <p>c) dichiarazioni di deroghe ed esenzioni di cui agli articoli 11 e 12.</p> <p>8. I pagamenti dei diritti di segreteria previsti sono effettuati secondo le procedure e le modalità predisposte dalle Camere di commercio.”.</p>
--	---